

# ***Comune di Trevignano***

*(Provincia di Treviso)*



## ***Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.)***

*a decorrere dal 01.01.2013*

## Indice

<i>Articolo 1 Oggetto del regolamento</i> .....	3
<i>Articolo 2 Quota riservata allo Stato</i> .....	3
<i>Articolo 3 Presupposto d'imposta</i> .....	3
<i>Articolo 4 Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno</i> .....	3
<i>Articolo 5 Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale</i> .....	6
<i>Articolo 6 Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici</i> .....	6
<i>Articolo 7 Soggetti passivi</i> .....	6
<i>Articolo 8 Base imponibile fabbricati e terreni agricoli</i> .....	7
<i>Articolo 9 Base imponibile delle aree fabbricabili</i> .....	9
<i>Articolo 10 Determinazione delle aliquote</i> .....	10
<i>Articolo 11 Esenzioni</i> .....	11
<i>Articolo 12 Riduzione dell'imposta</i> .....	11
<i>Articolo 13 Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati</i> .....	12
<i>Articolo 14 Periodicità versamenti</i> .....	13
<i>Articolo 15 Rimborsi e compensazioni</i> .....	13
<i>Articolo 16 Dichiarazione</i> .....	14
<i>Articolo 17 Comunicazioni</i> .....	14
<i>Articolo 18 Accertamenti</i> .....	14
<i>Articolo 19 Sanzioni ed interessi</i> .....	15
<i>Articolo 20 Riscossione coattiva</i> .....	16
<i>Articolo 21 Funzionario responsabile</i> .....	16
<i>Articolo 22 Contenzioso Tributario</i> .....	16
<i>Articolo 23 Normativa di rinvio</i> .....	17
<i>Articolo 24 Entrata in vigore</i> .....	17

## ***Articolo 1***

### ***Oggetto del regolamento***

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Trevignano dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13 comma 13 del decreto legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Trevignano.

## ***Articolo 2***

### ***Quota riservata allo Stato***

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.

## ***Articolo 3***

### ***Presupposto d'imposta***

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti, gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

## ***Articolo 4***

### ***Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno***

#### **Fabbricati**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

**3.** I fabbricati di nuova costruzione, compresi quelli oggetto di recupero a norma dell'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, ed i fabbricati parzialmente costruiti, sono assoggettati all'imposta come fabbricati a partire dalla data di ultimazione dei lavori anche se parziale, o se antecedente, dalla data di accatastamento dell'immobile o di inizio utilizzazione con riferimento anche alla data di residenza e/o di allacciamento delle utenze domestiche, come energia elettrica, gas, acqua, ecc.

**4.** Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.

**5.** Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:

- a. alla protezione delle piante;
- b. alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d. all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e. all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g. alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h. ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- j. all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

**6.** Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

**7.** Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie soffitte e

simili), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

### **Area fabbricabile**

**8.** A norma dell'art. 2, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 504/1992 nonché dell'art. 36, comma 2, del decreto legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base al P.R.G. – P.I., indipendentemente dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi dei medesimi, data la natura prevalentemente programmatoria del PAT.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo da parte dell'ufficio tecnico comunale di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza.

L'Ufficio Tecnico del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri stabiliti nei commi precedenti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e quella già identificata catastalmente come area scoperta pertinenziale. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffiata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

**9.** Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali a titolo principale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

### **Terreni**

**10.** Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse secondo quanto stabilito dal secondo e terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

## **Altri terreni**

11. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

12. I terreni su cui insiste un fabbricato censito come unità collabente, qualora ricadenti in zona edificabile secondo gli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile dell'area fabbricabile.

## ***Articolo 5***

### ***Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale***

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione principale sono assoggettate le eventuali pertinenze.

2. Ai fini del comma precedente, si considerano anziani le persone fisiche di età superiore a 65 anni e disabili quelle con disabilità riconosciuta del 100 per cento.

## ***Articolo 6***

### ***Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici***

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base.

## ***Articolo 7***

### ***Soggetti passivi***

1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all'articolo 4.

2. L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende titolare di un diritto di abitazione. Ne deriva che la soggettività passiva ai fini IMU è riconosciuta in capo all'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, indipendentemente dalla percentuale di possesso.

3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

### *Articolo 8*

#### *Base imponibile fabbricati e terreni agricoli*

#### **Fabbricati**

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all'articolo 4.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella:

<b>GRUPPO CATASTALE FABBRICATI</b>	<b>RIVALUTAZIONE Legge 662/96 - art. 3 commi 48 e 51</b>	<b>MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>
A ABITAZIONI	5%	<b>160</b>
A 10 (uffici e studi privati)	5%	<b>80</b>
B (colonie, asili, ospedali)	5%	<b>140</b>
CI (negozi, bar, botteghe)	5%	<b>55</b>
C2 - C6 - C7 (magazzini, posti auto, tettoie)	5%	<b>160</b>
C3 - C4 - C5 (laboratori, stabilimenti balneari)	5%	<b>140</b>
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	5%	<b>65 dal 1° gennaio 2013</b>
D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)	5%	<b>80</b>

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3,

dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

**4.** La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

**a.** Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

**b.** Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inabitabilità o inagibilità degli immobili, può essere dichiarata se è accertata la contemporanea presenza di:

- a. assenza dei principali allacciamenti ai servizi di rete;
- b. lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
- c. carenze igienico sanitarie.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o a miglioramento degli edifici.

La riduzione della base imponibile, nella misura del 50 per cento, si applica dalla data del rilascio della certificazione oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

Il riutilizzo dei locali dichiarati inagibili e/o inabitabili è subordinato alla certificazione di agibilità o di abitabilità e l'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere portata a conoscenza dell'ufficio tributi del comune.

### **Terreni**

**5.** Per i terreni agricoli e per i terreni agricoli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.



## *Articolo 9*

### *Base imponibile delle aree fabbricabili*

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Il Comune, con apposita deliberazione di consiglio comunale, può determinare i valori venali in comune commercio delle stesse ai soli fini orientativi del versamento dell'imposta municipale propria.
3. I valori di cui al precedente comma non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
4. I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di consiglio comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
5. Qualora il valore dell'area risulti indicato da atti pubblici o privati (es: atti di compravendita), l'imponibile I.M.U. non potrà essere in ogni caso inferiore a quello riportato nell'atto stesso.
6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei precedenti commi, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
7. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, e che reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato ai sensi del presente articolo, può chiedere la riduzione del valore presentando una idonea perizia giurata a firma di un tecnico abilitato.
8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
9. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area sulla quale è in corso la

restante costruzione, ai fini impositivi, è determinata riducendo la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

**10.** L'ufficio tecnico comunale, in occasione del rilascio dei permessi di costruire e/o della presa d'atto della denuncia di inizio attività, comunica agli interessati l'intervenuta edificabilità dell'area, ai fini del pagamento dell'IMU, fino a che non saranno ultimati i lavori di costruzione del fabbricato. Copia di tale comunicazione è trasmessa per conoscenza all'ufficio tributi.

## ***Articolo 10***

### ***Determinazione delle aliquote***

- 1.** L'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
- 2.** L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
- 3.** L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
- 4.** Il consiglio comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.
- 5.** In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 4, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento ovvero, per l'anno d'imposta 2012, si applicano le aliquote stabilite dalla legge.
- 6.** A decorrere dall'anno di imposta 2013, la deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del ministero dell'economia e delle finanze. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno, salvo eventuali altre disposizioni di legge o proroghe.

## ***Articolo 11***

### ***Esenzioni***

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono, altresì, esenti:
  - a. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - b. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - c. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - d. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

## ***Articolo 12***

### ***Riduzione dell'imposta***

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, oltretutto rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto

passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

### ***Articolo 13***

#### ***Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati***

- 1.** Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 2.** Con deliberazione di consiglio comunale, l'ente può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando ovviamente i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. Nel solo caso in cui il comune disponga l'aumento generalizzato della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, l'ente non può stabilire una aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione.
- 3.** Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di euro 400,00 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.
- 4.** La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
- 5.** La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato

prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

6. La detrazione di cui al comma 1 si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 5.

#### ***Articolo 14***

##### ***Periodicità versamenti***

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore o uguale ad euro 5,00.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento sia sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.

7. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni, utilizzando l'apposito modello e la procedura prevista dal ravvedimento operoso, di cui all'art 13 del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

#### ***Articolo 15***

##### ***Rimborsi e compensazioni***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate, spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui fino ad euro 10,00.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

### ***Articolo 16***

#### **Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

### ***Articolo 17***

#### ***Comunicazioni***

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dall'articolo 5 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare all'ufficio tributi il possesso dei relativi requisiti utilizzando l'apposito modello predisposto dall'ente. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto dall'art. 16 presente regolamento.

### ***Articolo 18***

#### ***Accertamenti***

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro

atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

**3.** Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

**4.** Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta scritta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo un piano predisposto dall'ufficio, firmato per accettazione dal contribuente. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza e al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà:

- a. ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto al 31.12 dell'anno precedente, relativi a tutti i conti correnti bancari, postali e/o di deposito
- b. dichiarazione dei redditi o modello cud anno precedente

La documentazione relativa ai punti a. e b. si intende riferita a tutti i componenti il nucleo familiare.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

## ***Articolo 19***

### ***Sanzioni ed interessi***

- 1.** Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
- 2.** Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
- 3.** Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta

ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ente diverso da quello competente; sarà cura del contribuente inoltrare richiesta di rimborso all'ente che ne ha beneficiato erroneamente.

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## ***Articolo 20***

### ***Riscossione coattiva***

1. Le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

## ***Articolo 21***

### ***Funzionario responsabile***

1. Con deliberazione della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

## ***Articolo 22***

### ***Contenzioso Tributario***

1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. 218/1997.



### ***Articolo 23***

#### ***Normativa di rinvio***

- 1.** Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
- 2.** Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
- 3.** In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### ***Articolo 24***

#### ***Entrata in vigore***

- 1.** Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.